

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATIVE SEMINARIALI
previste nel quadro dell'Offerta formativa di base per i Corsi di Laurea triennale e magistrale
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze Politiche

Approvato nel CdD del 20/04/2023

Articolo 1

Definizione dell'attività formativa integrativa

1. Le attività formative integrative sono definite ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché del Regolamento adottato dal Dipartimento di Scienze Politiche e dei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Ciascuna attività formativa dovrà essere associata a uno degli ambiti definiti all'interno dell'offerta formativa dei corsi di studio, qui opportunamente richiamati: SPSL: Seminari nelle scienze politico-sociali, storiche, linguistiche; SEGS: Seminari nelle scienze economiche, giuridiche, statistiche.
3. Tali attività sono proposte dai docenti di ruolo presso il Dipartimento di Scienze Politiche e dai soggetti titolari di un affidamento didattico nell'anno accademico di riferimento nel quale intendono proporre le predette attività, di seguito chiamati docenti proponenti.
4. Le attività formative integrative svolte dai docenti di ruolo presso il Dipartimento di Scienze Politiche non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

Articolo 2

Procedura di definizione dell'attività formativa integrativa e relativo peso in crediti formativi

1. La definizione dei contenuti dell'attività formativa integrativa spetta al docente proponente per tutto ciò che attiene alla programmazione in termini di titolo, contenuti, realizzazione e modalità di valutazione degli esiti.
2. Il docente proponente ha facoltà di procedere per la formulazione di un invito a titolo gratuito a personalità accademiche o di altra natura, alle quali affidare totalmente o parzialmente l'attività formativa integrativa in qualità di relatori. Può altresì affidare l'attività didattica ai soggetti risultanti vincitori di un bando per l'assegnazione di una attività integrativa, in

conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche.

3. Il docente proponente presenta la proposta di attività formativa integrativa attraverso la compilazione, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività formativa, di un apposito modulo telematico, pubblicato all'interno del sito web del Dipartimento. Nel modulo dovranno essere indicati:
 - a) la collocazione dell'attività nel Corso di Laurea triennale o magistrale;
 - b) l'ambito disciplinare di riferimento (SPSL; SEGS);
 - c) la disciplina in relazione alla quale l'attività formativa integrativa intende essere realizzata;
 - d) il titolo dell'attività medesima (italiano e inglese);
 - e) la descrizione e gli obiettivi formativi (italiano e inglese);
 - f) il periodo di svolgimento;
 - g) il numero minimo e massimo di partecipanti (che non può superare comunque il limite di 40);
 - h) la modalità di verifica prescelta (elaborato scritto, colloquio, prova scritta, altro);
 - i) eventuali prerequisiti richiesti dal docente proponente.
4. Il peso dell'attività formativa integrativa è fissato a 3 crediti formativi (CFU), corrispondenti a 18 ore di didattica frontale in aula.

Articolo 3

Procedura di iscrizione all'attività formativa integrativa e relative modalità di ammissione

1. Le attività formative proposte saranno pubblicate all'interno di apposite pagine del sito web del Dipartimento, costantemente aggiornate.
2. L'iscrizione all'attività formativa integrativa da parte di studentesse e studenti deve essere effettuata attraverso la compilazione di un modulo telematico pubblicato nelle apposite pagine del sito web del Dipartimento.
3. La procedura di iscrizione sarà accessibile per un periodo minimo di dieci giorni fissati dal docente proponente in accordo con la segreteria didattica.
4. Nella procedura di iscrizione allo studente sarà richiesto di formulare la motivazione a fondamento della sua scelta di prendere parte all'attività formativa integrativa prescelta.
5. Alla chiusura della procedura di iscrizione, il docente proponente esaminerà le domande pervenute, verificando il possesso di eventuali prerequisiti e valutando i contenuti della

motivazione formulata all'atto dell'iscrizione, e comunicherà, a suo insindacabile giudizio, l'esito (positivo o negativo) della domanda alle interessate e agli interessati.

Articolo 4

Procedura di verbalizzazione dell'attività formativa integrativa per il conseguimento dei relativi crediti

Il riconoscimento dei Cfu previsti viene attestato dal verbale firmato dal docente proponente. La verbalizzazione segue le procedure già previste per gli esami di profitto degli insegnamenti facenti parte dell'offerta formativa di base per i Corsi di Laurea triennale e magistrale.

Essa dovrà aver luogo in occasione di non più di due appelli fissati dal docente proponente, dopo la conclusione dell'attività formativa integrativa stessa, e in ogni caso entro la sessione d'esame immediatamente successiva al periodo di svolgimento dell'attività.

Articolo 5

Applicazione

Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2023/2024.